



CONFINDUSTRIA

Risposta alla Consultazione pubblica del MEF

L'IVA nell'era digitale

BOLV

Position Paper

Aprile 2023

Abstract

ANALISI DEL PACCHETTO LEGISLATIVO DELLA COMMISSIONE EUROPEA “VAT IN THE DIGITAL AGE”

Il pacchetto di modifiche alla disciplina IVA proposto dalla Commissione Europea lo scorso 8 dicembre, intitolato “*VAT in the digital age*”, si compone dei seguenti documenti:

- 1. Proposta di modifica della Direttiva IVA 112/2006/CE;**
- 2. Proposta di modifica del Regolamento 282/2011;**
- 3. Proposta di modifica del Regolamento 904/2010.**



SOMMARIO

Abstract	1
1. Premessa	3
2. Fatturazione elettronica e digital reporting	4
3. Piattaforme elettroniche	10
4. Numero di identificazione IVA unico	12

1. Premessa

... considerazioni generali sul pacchetto di modifiche

Tempistica di entrata in vigore: Nella versione italiana della proposta di direttiva la data indicata è il 1° luglio 2024, sebbene sembri chiaro che le prime modifiche siano disposte per il 1° gennaio 2024.

In entrambi i casi, si ritiene che la tempistica prevista non sia adeguata in quanto la disciplina comunitaria deve essere ancora approvata e poi recepita dagli Stati membri. Si suggerisce che l'entrata in vigore delle prime modifiche del pacchetto siano previste dopo un periodo di tempo di almeno 18/24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva/regolamento con conseguente posticipo dei tempi di entrata in vigore delle modifiche successive.

... ulteriori commenti/semplificazioni/proposte

2. Fatturazione elettronica e digital reporting

- Dal 1° gennaio 2024 si introduce la facoltà per gli Stati membri di trasmettere fatture elettroniche. Nel caso in cui si avvalga della facoltà la fattura elettronica deve essere conforme allo standard Europeo (direttiva 2014/55/UE).
- La fattura elettronica non deve essere soggetta alla preventiva autorizzazione o verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 218) ad eccezione degli Stati membri che hanno già implementato sistemi di fatturazione elettronica per i quali è stata concessa l'autorizzazione di deroga alla direttiva IVA (es. Italia).

Si ritiene che la proposta formulazione normativa possa comportare il rischio per l'Italia di dover modificare il proprio formato e adeguarlo a quello europeo già dal 2024, in quanto l'unica eccezione sembrerebbe circoscritta alla possibilità di mantenere il filtro dell'Amministrazione finanziaria tra le parti. Tuttavia, dalla lettura dei considerando e da quanto emerso nei tavoli europei, sembrerebbe che l'intento della Commissione Europea sia, invece, quello di consentire l'applicazione dei sistemi vigenti per i primi anni al fine di convergere ad un sistema armonizzato nel 2028.

Se questo è vero, si ritiene che la formulazione dell'articolo 218, in questa sua prima modifica prevista per il 2024, dovrebbe essere corretta al fine di consentire il mantenimento dell'intera struttura di fatturazione elettronica vigente.

Laddove, invece, non vi sia margine per una correzione, si ritiene che il Sistema di Interscambio dovrebbe consentire la conversione del formato europeo, in formato xml e viceversa, così come oggi avviene nei casi di fatturazione elettronica europea per gli appalti pubblici.

... ulteriori commenti/semplificazioni/proposte

- Soppresso l'obbligo di accettazione delle FE (articolo 232)

Se viene meno l'obbligo di accettazione si corre il rischio che già dal 2024 si dovrà essere nella condizione di accettare le fatture elettroniche nel formato europeo, quindi di implementare nuovi sistemi per poterle ricevere, con un impatto notevole per le imprese.

Si ritiene che il SDI dovrebbe essere implementato per consentire la conversione del formato europeo, in formato xml e viceversa, così come oggi avviene nei casi di fatturazione elettronica europea per gli appalti pubblici.

MODIFICHE IN VIGORE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2028

- Introdotta l'obbligo di fatturazione elettronica, tramite il formato strutturato europeo, **per tutte le operazioni salvo quelle non soggette ai nuovi obblighi di reporting** (articolo 218).
- Le fatture elettroniche non possono essere soggette a verifica e controlli preventivi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

RUOLO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

Si esprime preoccupazione per il ruolo del SDI all'interno del nuovo sistema di fatturazione elettronica europea/reporting, in quanto ci si interroga su un'eventuale incompatibilità con il nuovo articolo 218, vigente dal 2028 in cui si recita: "L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali."

Si ritiene che il SDI debba essere mantenuto e dichiarato compatibile con le indicazioni comunitarie che si propongono sia per quanto riguarda il processo di fatturazione elettronica, sia per quanto concerne l'adempimento di reporting (di cui si dirà in seguito)

A supporto di tale affermazione si rileva che il SDI non svolge un ruolo di verificatore della correttezza della fattura né tantomeno di esistenza dei presupposti sottostanti l'effettuazione dell'operazione. Il SDI si limita a verificare l'indicazione nel documento dei requisiti fiscali minimi e indispensabili per poter ritenere una fattura emessa, ossia l'indicazione dei dati obbligatori ai fini IVA, si tratta, quindi, di un controllo meramente formale.

Laddove, tuttavia, sul SDI, così come ora strutturato, fossero sollevati specifici profili di incompatibilità con la struttura europea ipotizzata, si ritiene che lo stesso dovrebbe essere parzialmente modificato al fine di superare tali rilievi e scongiurare una sua completa dismissione. In tal senso, si ritiene che potrebbe essere utile scindere con maggiore chiarezza le fasi del processo IT da quelle di trattamento dei dati fiscali veicolati all'amministrazione finanziaria (da ricondurre, invece, sotto il nuovo adempimento di reporting) al fine di implementare ed enfatizzare le funzioni eseguite in qualità di provider dei servizi di emissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Inoltre, il SDI consente di superare talune criticità correlate alla gestione e la protezione dei numerosi dati che saranno veicolati tramite fatturazione elettronica, che sono attualmente oggetto di analisi e riflessioni sui tavoli europei.

... ulteriori commenti/semplificazioni/proposte

- I nuovi obblighi di reporting riguardano le operazioni intracomunitarie, mentre, per le operazioni nazionali gli Stati membri non sono tenuti ad introdurre né un obbligo di fatturazione elettronica, né un obbligo di reporting. Tuttavia, laddove uno Stato membro decida di introdurre i suddetti adempimenti questi dovranno essere implementati conformemente alle regole europee.

Come osservato nei punti precedenti, concernenti le modifiche previste per il 2024, si ritiene che anche tale disposizione, prevista per il 2028, abbia implicazioni differenti a seconda del ruolo che assumerà il Sistema di interscambio.

A nostro avviso, è di massima importanza assicurarsi che il SDI sia reso compatibile con la disciplina europea, quindi in grado di gestire (ricevere e convertire) il formato elettronico europeo. In questo modo, l'attuale procedura seguita per adempiere all'obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. nuovo esterometro), seppur con alcuni aggiustamenti, potrebbe consentire di inviare o ricevere la fattura elettronica da e verso la controparte comunitaria e al contempo adempiere alla comunicazione dei dati fiscali all'Amministrazione finanziaria.

Anche per quanto concerne le operazioni nazionali, si ribadisce l'importanza di adeguare il ruolo del SDI e renderlo compatibile con la proposta di direttiva, in quanto, sebbene si parli di facoltà, sembrerebbe che il fatto che l'Italia abbia già adottato un sistema di fatturazione elettronica, che al contempo assolve anche all'adempimento di reporting, obblighi lo stesso ad armonizzare il sistema a quello europeo

Si segnala, inoltre, l'importanza di armonizzare al nuovo disegno di fatturazione/reporting che dovrà essere recepito in ambito nazionale, anche le operazioni non contemplate dalla disciplina comunitaria. Si ritiene, infatti, che i nuovi obblighi di reporting e di fatturazione elettronica, non investano le operazioni verso consumatori finali (B2C) né le operazioni verso soggetti Extra-UE. Si tratta, tuttavia, di operazioni attualmente soggette ad obblighi di fatturazione/trasmissione dati in ambito nazionale. Pertanto, gli adeguamenti che dovranno essere operati dovrebbero consentire la gestione anche di queste operazioni onde evitare la duplicazione degli adempimenti.

- La fattura elettronica e il file di reporting devono essere in formato elettronico europeo strutturato.

Si rileva che nel caso del file di reporting è previsto che si possano usare altri formati che garantiscano l'interoperabilità mentre manca una previsione simile per il file di fatturazione elettronica. Ad oggi non sono ancora del tutto chiare le caratteristiche tecniche del nuovo formato e del sistema di emissione/ricezione dei file, né tantomeno cosa possa essere considerato "interoperabile", quindi compatibile con il formato europeo. Tuttavia, si ritiene che tale apertura possa potenzialmente consentire un margine più ampio per adeguare i sistemi nazionali a quello europeo. Per tale ragione, si ritiene importante proporre di introdurre la possibilità consentire un grado di

interoperabilità anche con riguardo al file della fattura elettronica, al fine di rendere il file xml compatibile con quello europeo.

- La fattura deve essere emessa entro i 2 giorni lavorativi successivi all'effettuazione (articolo 222)

Si ritiene che la tempistica prevista dalla proposta di direttiva sia eccessivamente ristretta e ponga in grossa difficoltà le imprese che operano in ambito comunitario.

... ulteriori commenti/semplificazioni/proposte

- la trasmissione del file di reporting delle operazioni intracomunitarie deve avvenire per ogni singola operazione entro due giorni dall'emissione della fattura elettronica o dall'effettuazione dell'operazione (articolo 263)

Come già rilevato al punto precedente la tempistica di due giorni appare alquanto breve e mal si concilia con l'attività di impresa. Tuttavia, per quanto concerne l'adempimento di reporting si ritiene utile distinguere i due scenari:

CICLO ATTIVO: per quanto concerne le operazioni attive, anche in questo caso, le considerazioni sulla tempistica del reporting potrebbero essere differenti a seconda del ruolo che assumerà il SDI e a seconda di come verrà adeguato il sistema di fatturazione elettronica nazionale. Se, come auspicato, in ambito nazionale si consentirà di utilizzare il SDI per inviare le fatture elettroniche, con l'emissione del file si adempierà anche all'adempimento di reporting, pertanto in questo caso, la tempistica non sarebbe rilevante, ma come detto sopra, diventa a questo punto fondamentale rivedere le nuove tempistiche di emissione della fattura.

CICLO PASSIVO: per quanto concerne il ciclo passivo, invece, oltre alle medesime considerazioni sul ruolo di SDI occorre segnalare ulteriori preoccupazioni in merito agli sforzi richiesti per implementare un sistema di controllo delle fatture passive nel giro di un lasso di tempo troppo breve. Si espone l'operatore a rischio di comunicazioni tardive in presenza di fatture tardive, nonché a rischio di trasmissione frettolosa di dati di fatture di acquisto non corrette o addirittura non valide per mancanza dei presupposti d'imposta.

... ulteriori commenti/semplificazioni/proposte

- Soppressa la fattura riepilogativa (articolo 223)

La fattura riepilogativa è uno strumento di uso particolarmente diffuso tra gli operatori, in quanto, soprattutto in caso di transazioni frequenti con lo stesso soggetto, consente di ridurre l'onere amministrativo della fatturazione e di superare svariate criticità correlate con le caratteristiche specifiche di talune attività d'impresa. Eliminare lo strumento della fattura riepilogativa, quindi, introdurrebbe un grado di complicazione che va in direzione contrario agli obiettivi di semplificazione perseguiti.

A titolo esemplificativo, si pensi ai seguenti casi:

- Aziende di utilities: ...
- Settore edile e delle costruzioni ...
- Ulteriori criticità settoriali...

-

- Introdotti nuovi dati obbligatori da inserire nella fattura elettronica (articolo 226) ossia:
 - in caso di fatture di rettifica, il numero univoco che identifica tale fattura
 - l'IBAN del fornitore
 - la data di scadenza del pagamento o la data in cui sono pagati gli acconti

Si ritiene che l'estensione dei dati obbligatori per la corretta emissione della fattura non sia strettamente correlata ad esigenze fiscali, pertanto, dovrebbe essere rivista, in quanto rappresenterebbe per gli operatori una complicazione sproporzionata e non giustificata.

Per quanto concerne l'IBAN del fornitore si ritiene che lo stesso non sia un elemento essenziale per consentire la corretta effettuazione dell'operazione sottostante né, tantomeno, necessario al fine di rappresentarla nei documenti fiscali. Peraltro, l'IBAN potrebbe non essere ancora noto al momento dell'emissione e questo elemento non dovrebbe pregiudicare la tempestiva emissione della fattura.

Simili considerazioni si possono fare per quanto riguarda la data di scadenza del pagamento che potrebbe non essere ancora definita al momento dell'emissione o addirittura essere modificata a seguito di successivi accordi tra le parti.

Peraltro, ci si interroga sulla valenza da attribuire ai nuovi dati obbligatori, soprattutto nei casi in cui questi si rivelassero in seguito non corretti. Occorrerebbe chiarire che l'eventuale indicazione di un IBAN o una data di pagamento non corretta, non inficia, sulla correttezza della fattura che non potrebbe essere contestata e non dovrebbe nemmeno essere rettificata.

... ulteriori commenti/esemplificazioni/proposte

- I dati da trasmettere sono:
 - 1) la data di emissione della fattura;

- 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;
 - 3) il numero di identificazione IVA del cedente/prestatore
 - 4) il numero d'identificazione IVA dell'acquirente
 - 6) la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;
 - 8) la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;
 - 9) l'aliquota IVA applicata;
 - 10) l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione;
 - 10 bis) se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, la dicitura «autofatturazione»;
 - 11) in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente;
 - 11 bis) se l'acquirente/destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura «inversione contabile»;
 - 16) nel caso di una fattura rettificativa, il numero sequenziale che identifica la fattura corretta, di cui al punto 2);
 - 17) il numero IBAN del conto bancario del fornitore o prestatore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura. Se il numero IBAN non è disponibile, qualsiasi altro identificativo che identifichi in modo inequivocabile il conto bancario sul quale sarà accreditata la fattura;
 - 18) la data di esigibilità del pagamento della cessione di beni o della prestazione di servizi o, qualora siano concordati pagamenti parziali, la data e l'importo di ciascun pagamento.";
- b) il valore della cessione in caso di trasferimenti di beni all'estero.

Si rilevano criticità in merito alla quantità/qualità dei dati da trasmettere?

- Sostituita la condizione dell'obbligo di reporting al posto dell'obbligo di invio Intrastat al fine di poter effettuare cessioni intracomunitarie (art. 138)

La valenza dell'obbligo di reporting quale condizione necessaria per applicare il trattamento di non imponibilità IVA alle operazioni intracomunitarie, si comprende ma conferma le preoccupazioni anticipate sulla tempistica.

OBBLIGHI DI REPORTISTICA DIGITALE PER LE OPERAZIONI INTERNE

- Introdotta la **facoltà** per gli Stati membri di imporre l'**obbligo** di trasmissione dei dati delle operazioni nazionali. L'obbligo può estendersi anche alle operazioni con i privati (271 bis)

In aggiunta alle considerazioni dei punti precedenti, si evidenziano perplessità in merito alla compatibilità del nostro sistema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con le nuove disposizioni comunitarie. Sebbene la disciplina parli di facoltà, ci si chiede se anche questo sistema di reporting, perchè già implementato, dovrebbe convergere a quello europeo entro il 2028?

Si ritiene che la finalità delle disposizioni comunitarie non sia quella di far confluire nella nuova disciplina anche le operazioni non soggette ad obblighi di fatturazione, tuttavia, la formulazione del nuovo articolo 271 bis non appare così chiara e potrebbe lasciare margini per interpretazioni differenti. Al fine di anticipare rischi di future incompatibilità sarebbe auspicabile una modifica normativa volta a chiarire l'ambito oggettivo dell'adempimento di reporting e le correlazioni tra gli obblighi e le facoltà dei nuovi adempimenti.

- La trasmissione deve avvenire entro due giorni dall'emissione della fattura o dall'effettuazione

Si rimanda alle medesime considerazioni fatte per il reporting UE.

- Il formato deve essere conforme a quello europeo ma si contempla anche la possibilità di utilizzare altri formati

Si rimanda alle medesime considerazioni fatte per il reporting UE.

3. Piattaforme elettroniche

- **Estensione del regime del “fornitore presunto”** che copre ora tutte le cessioni di beni effettuate all'interno dell'UE (e non più solo quelle effettuate da un soggetto passivo non stabilito all'interno dell'UE) facilitate da un'interfaccia elettronica, a

prescindere dal fatto che il fornitore sia o meno stabilito all'interno dell'UE e dallo status dell'acquirente (articolo 14 bis).

In pendenza del regime del fornitore presunto l'operazione deve essere considerata divisa in due; una fornitura non imponibile IVA effettuata dal fornitore effettiva verso la piattaforma e una fornitura imponibile IVA dalla piattaforma al consumatore finale.

- Estensione del regime alle forniture di **servizi di affitti di alloggio a breve termine e di servizi di trasporto passeggeri** veicolate tramite interfacce elettroniche:
 - si definisce l'ambito di applicazione delle forniture di affitti di alloggi a breve termine e di servizi di trasporto passeggeri quando c'è l'intervento delle interfacce elettroniche (articolo 28 bis).
 - è stato previsto il trattamento di non imponibilità IVA della prestazione resa dal fornitore nei confronti dell'interfaccia elettronica (articolo 136 ter);
 - alle suddette prestazioni non si applica il regime speciale delle agenzie di viaggio.

Si ritiene che le estensioni possano essere utili semplificazioni in quanto dovrebbero consentire l'assolvimento dell'IVA anche quando le operazioni sono effettuate da soggetti in regimi agevolati, da soggetti non stabiliti nella UE o da privati, ma anche in caso di comportamento irregolare da parte di soggetti passivi UE.

- Se il fornitore effettivo ha una partita IVA ma rientra nei soggetti passivi agevolati (es. forfettari), non è tenuto a comunicare il numero di partita IVA alla piattaforma.
- si introducono nuovi obblighi **di tenuta dei registri** da parte delle interfacce elettroniche che cedono beni e/o servizi nei confronti di privati consumatori residenti all'interno dell'Unione Europea (Capitolo XI bis all'interno del Regolamento 904/2010).
- Le piattaforme sono autorizzate a utilizzare il regime per le PMI (es regime forfettario) se rispettano le condizioni di fatturato. In questo caso, la piattaforma è comunque il fornitore presunto fornitore, ma non sono tenuti ad addebitare l'IVA sull'operazione.
- Anche i fornitori effettivi possono continuare ad applicare regimi agevolati per le PMI ma qualsiasi vendita tramite una piattaforma sarà soggetta all'IVA e raccolti dalla piattaforma.

... Si richiedono commenti in merito alle nuove disposizioni sul fornitore presunto applicato alle piattaforme elettroniche. In base all'esperienza passata in applicazione delle nuove regole sul

commercio elettronico si ritiene che il regime sia utile? Ha semplificato le procedure e le regole di assolvimento dell'imposta? Dovrebbe essere esteso ulteriormente?

4. Numero di identificazione IVA unico

Al fine di ridurre i casi in cui si rende necessario identificarsi in un altro Stato membro vengono adottate le seguenti misure:

OSS & IOSS

- **ESTENSIONE DEL REGIME OSS**

Oltre ai casi già previsti, il regime potrà essere utilizzato:

- per tutte le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori (o di soggetti passivi o persone giuridiche non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE);
- per le forniture nazionali di beni rientranti nel regime del margine;
- per le cessioni di beni con installazione e montaggio nello stato membro di destinazione (art. 36);
- per le cessioni di beni a bordo di una nave, aereo, o di un treno, nel corso di un trasporto passeggeri in ambito UE (art. 37);
- per le cessioni di gas attraverso un sistema del gas naturale, dell'energia elettrica e del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento e di raffreddamento (art. 39).

... Si richiedono commenti in merito all'ambito oggettivo del regime OSS. In base all'esperienza in corso il regime è ritenuto utile? Ha semplificato le procedure? Dovrebbe essere esteso ulteriormente?

- **ESTENSIONE REGIME SPECIALE IOSS**

- Il regime è esteso alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nell'UE nei confronti di tutti i privati consumatori, anche se il soggetto non residente non ha la residenza o l'indirizzo permanente nello Stato membro (art. 359);
- Il regime diventa obbligatorio per le piattaforme elettroniche che veicolano vendite a distanza di beni importati da territori o paesi terzi, per le quali l'utilizzo del regime IOSS diventa obbligatorio (articolo 369 quaterdecies). Le piattaforme sono tenute

a comunicare allo Stato membro di identificazione il loro status di “*deemed supplier*”.

... Si richiedono commenti in merito all’ambito oggettivo del regime IOSS. In base all’esperienza in corso il regime è ritenuto utile? Ha semplificato le procedure? Dovrebbe essere esteso ulteriormente?

- Si introduce l’obbligo di dichiarazione in formato elettronico per tutti i regimi speciali.
- Si conferma l’impossibilità di detrarre l’IVA nella dichiarazione OSS e IOSS. L’imposta potrà essere solamente chiesta a rimborso (art. 369 undecies e 369 quaterdecies).

Questa disposizione è stato un elemento di confronto nei tavoli europei e si rileva una forte spinta a consentire invece la diretta detrazione dell’imposta in dichiarazione. Si chiede la vostra posizione a riguardo.

- la Commissione introdurrà misure speciali per contrastare forme di evasione IVA attraverso la connessione tra il **numero univoco della spedizione** e il numero di partita IVA del soggetto che utilizza il regime IOSS.
- **CALL OFF stock**: Il regime del call off stock sarà gestito tramite il regime dell’OSS. Pertanto, il 31 dicembre 2024 sarà l’ultimo momento utile per l’invio dei beni coperti dal regime il 31 dicembre 2025, la data ultima per la finalizzazione della cessione intracomunitaria (art. 17 bis).
- **Trasferimento di beni propri**: viene estesa la possibilità di utilizzare uno dei regimi speciali (OSS o IOSS) anche per il trasferimento di beni propri.
- viene introdotto l’obbligo di scambio di informazioni tra Stati membri per tutte le operazioni che rientrano in uno dei regimi speciali.

ULTERIORI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE

- **ESTENSIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE**: per le operazioni B2B si impone agli Stati membri di consentire l’applicazione del reverse charge quando un fornitore effettua cessioni di beni nei confronti di un soggetto passivo identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta.

Si ritiene che tale disposizione consenta di armonizzare i comportamenti tra Stati membri e assicurare al fornitore la possibilità di poter effettuare operazioni intracomunitarie, senza dover preventivamente indagare la disciplina vigente nel singolo stato. Si ritiene, tuttavia, in un’ottica di

semplificazione, che tale disposizione debba essere una mera facoltà per il fornitore, al fine di assicurare la possibilità di potersi comunque identificare per assolvere all'imposta.

- Si circoscrive la soglia dei 10.000, al di sotto della quale le operazioni si considerano rilevanti nello stato del fornitore, oltre ai servizi TTE, alle vendite a distanza di beni che partono dallo Stato Membro del soggetto passivo, escludendo quindi quelle di beni stoccati in altri SM (art. 59 quater)
- Si limita la possibilità di introdurre deroghe alle regole di esigibilità dell'imposta in relazione alle cessioni e prestazioni nell'ambito dei regimi di semplificazione OSS e IOSS (art. 66), ma anche nei casi di operazioni con soggetti esteri per le quali l'imposta è assolta tramite reverse charge e per le operazioni intracomunitarie per le quali l'esigibilità sorge al momento della fatturazione (ex art. 67).
- si dispone che i singoli Stati membri devono fornire la **conferma della validità del numero di partita IVA** del cliente ai soggetti che mettono in atto cessioni intracomunitarie di beni ovvero prestazioni di servizi intracomunitarie, nonché ai soggetti passivi non residenti che prestano servizi all'interno dell'UE viene inserita una disposizione specifica all'interno (articolo 31 del regolamento 904/2010).
- sono disciplinate le nuove modalità di **funzionamento del sistema VIES** in relazione allo scambio di informazioni tra Stati membri (inserita una sezione specifica all'interno del capitolo V del Regolamento 904/2010)

... ulteriori commenti/semplificazioni/proposte

